



Comune di Sant'Arpino  
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.  
ISTITUZIONE DELLA “De.C.O.” - DENOMINAZIONE COMUNALE DI  
ORIGINE.**

Approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/04/2023

INDICE:

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.
- Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.
- Art. 3 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 Richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O.
- Art. 5 Logo della De.C.O.
- Art.6 La struttura organizzativa.
- Art. 7 Le iniziative comunali.
- Art. 8 Le tutele e le garanzie.
- Art. 9 Attività di coordinamento.
- Art. 10 Rinvio alle norme statali e regionali.
- Art. 11 Norme finali.

## Art. 1

### ***Finalità e ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa economica, culturale e turistica e uno strumento di promozione dell'immagine del paese.
2. Il Comune di Sant'Arpino riconosce tra le proprie finalità istituzionali l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riguardanti prodotti agro-alimentari e gastronomici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale e radicamento sul territorio, sono motivo di particolare interesse pubblico e meritevoli di valorizzazione. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio santarpinese.
3. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Sant'Arpino, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
4. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della "De.C.O." (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").
5. In particolare, l'azione del Comune di Sant'Arpino si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
  - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari, che a causa del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti; per le suddette attività il Comune di Sant'Arpino si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
  - d) di promuovere o sostenere, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, iniziative esterne a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
  - e) di rilasciare un marchio De.C.O (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre alla sua composizione.

## Art. 2

### ***Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni***

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi del marchio "Denominazione Comunale di Origine" per tutti i prodotti segnalati, attraverso l'utilizzo del logo "De.C.O."

## Art.3

### ***Istituzione del Registro De.C.O.***

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 6, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari a denominazione De.C.O.
2. Il registro verrà predisposto dal servizio di "Affari Generali".
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a Denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O.;
  - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che ne dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
  - carni fresche di animali allevati nel territorio e loro preparazioni,
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
  - dolci e paste;
  - piatti o prodotti tradizionali della cucina santarpinese;
  - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
  - miele;
  - origano e altre piante aromatiche/officinali;
  - funghi freschi e secchi;
  - frutta e verdura, ortaggi;
  - conserve.

## Art.4

### ***Richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro***

1. Le richieste, ai fini della iscrizione nel registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O., redatte attraverso un apposito modello predisposto dall'Ente, devono essere dirette ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo ed ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. In particolare, dovranno essere indicati:
  - a) il nome del prodotto;
  - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Sant'Arpino);
  - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;
  - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - e) la descrizione dei locali di lavorazione.
3. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro De.c.o. è affidato ad un'apposita Commissione. La commissione è composta da n. 5 membri di diritto e n. 2 membri di nomina sindacale, e precisamente:
  - Presidente: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
  - Componente dell'Amministrazione delegato alla Cultura (membro di diritto);
  - Presidente del Consiglio Comunale (membro di diritto);
  - n. 2 consiglieri comunali indicati dalla minoranza (membri di diritto);
  - n. 2 esponenti del settore agro-alimentare e/o enogastronomico locale nominati, per ciascuna richiesta di iscrizione, con decreto sindacale.

Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

4. La Giunta comunale prende atto delle risultanze della Commissione con propria deliberazione che dispone l'iscrizione del prodotto nel Registro De.C.O.
5. E' fatto espresso divieto di utilizzare impropriamente il marchio De.C.O.

## Art.5

### ***Logo De.C.O.***

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 3) e le iniziative di cui all'art. 2), viene adottato l'apposito logo identificativo di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

## Art.6

### ***La struttura organizzativa***

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

## Art. 7

### ***Le iniziative comunali***

1. Il Comune di Sant'Arpino assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri canali istituzionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

## Art. 8

### ***Le tutele e le garanzie***

1. Il Comune di Sant'Arpino, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli

interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

## Art. 9

### ***Attività di coordinamento***

1. Il Comune di Sant'Arpino, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## Art. 10

### ***Rinvio alle normative statali e regionali***

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## Art. 11

### ***Norme finali***

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal deposito nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico, in allegato alla deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione, all'albo pretorio on line, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezioni "Atti generali", "Regolamenti" e "Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico".

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA “DE.C.O.” - DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE.**

